

Massima numero 201 del 30 Novembre 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Società Cooperativa Sociale "La Vela" - Procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di assistenza domiciliare educativa per minori, ex art. 87 bis del reg. regionale n. 4/2007 s.m.i. ed il servizio di tutor, ex art. 91 del regolamento stesso" - durata 24 mesi - CIG 8667722e75 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: 1.438.848,00 euro - S.A.: Comune di Taranto - Direzione Servizi Sociali - Servizio Minori. PREC 196/2021/S-PB

Riferimenti normativi: Articolo 80, comma 5, lettera c-bis) e f-bis), d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Dichiarazioni di partecipazione - falsità - valutazione della stazione appaltante - discrezionalità - limiti del sindacato

L'Adunanza Plenaria n. 16/2020 ha chiarito come, ai fini dell'esclusione del concorrente non sia sufficiente che l'informazione sia falsa, ma anche che la stessa sia diretta e in grado di sviare l'amministrazione nell'adozione di provvedimento concernente la gara: si tratta di una valutazione per effetto della quale la stazione appaltante dovrà stabilire se l'informazione sia effettivamente falsa o fuorviante, se la stessa sia in grado di sviare le proprie valutazioni, se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità, nonché se quest'ultimo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità. Una tale valutazione rientra nell'ambito delle specifiche competenze discrezionali dell'amministrazione e non può essere né rimessa al giudice amministrativo qualora non effettuata, né valutata nel merito dallo stesso giudice, operando in tale ambito gli ordinari limiti del sindacato di legittimità nei confronti delle attività discrezionali che l'ordinamento attribuisce alla stazione appaltante.